



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

ATTO N. DEL 612

Torino, 13/07/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto UNIA
Marco Alessandro GIUSTA	Alberto SACCO
Antonino IARIA	Sergio ROLANDO
Maria LAPIETRA	Marco PIRONTI
Francesca Paola LEON	

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:
Roberto FINARDI

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' NEL RICORSO PROPOSTO AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO, CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA, AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 203/2021. (LITE N. 222/2021 EB)

Con ricorso proposto avanti il Tribunale Civile di Torino, notificato al Comune di Torino in data 14 maggio 2021, il sig. *omissis* e la società Snaitech S.p.A. ricorrono avverso l'ordinanza n. 203/2021 e chiedono *“in via preliminare accertati i motivi di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione e dei verbali impugnati nonché della normativa sottesa e considerato, altresì, il pericolo di danno grave e irreparabile cui il Ricorrente ed l'obbligato solidale si trovano esposti nelle more del giudizio nonché il periculum di un danno grave ed irreparabile connesso anche alla sottrazione di ingenti somme alla disponibilità economica necessarie per la conduzione dell'attività, sospendere ex art. 5 D.L.gs 150/2011, sussistendone i presupposti, l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione e del verbale impugnato; in via principale, per tutti i motivi indicati in narrative, anche ai sensi del comma 11, art. 6 Dlvo 150/2011, accogliere il ricorso e dichiarare, comunque, illegittima e/o nulla e/o*

inefficace il verbale di accertamento e di contestazione e della opposta ordinanza di ingiunzione della Città di Torino, e gli altri atti impugnati, previa eventuale disapplicazione dell'art. 5 della Legge Regionale Piemonte in quanto in contrasto con l'ordinamento comunitario nei sensi di cui si è detto, ovvero, previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale delle stesse norme per contrasto con gli articoli 3, 41, 42, 97 e 117 Costituzione, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE, ovvero con le norme ritenute violate. In via subordinata per tutti i motivi indicati in narrativa, accogliere il ricorso e contenere la sanzione nell'alveo del minimo edittale; in ogni caso escludere, anche ai sensi del comma 11, art. 6 Dlvo 150/2011, la responsabilità solidale della Società SNAITECH SpA. In via istruttoria ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio, ove il Giudice lo ritenga necessario, al fine di verificare (a) la concreta portata del distanziometro, intendendosi la verifica volta a stabilire se esso individui sia zone interdette che zone in cui è consentito installare sale da gioco, ovvero affermi l'Effetto Espulsivo; (b) l'idoneità degli effetti concreti del distanziometro rispetto alle finalità perseguite (i.e. contrasto alla ludopatia); (c) gli effetti distorsivi dell'Effetto Espulsivo consistenti nel grado di diffusione del gioco illegale/non autorizzato" in merito a esercizio pubblico dedito alla somministrazione di alimenti e bevande sito in Torino, Via Sansovino n. 116.

Visto il parere favorevole della Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo, Area Commercio, Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale alla costituzione della Città nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto, poiché quest'ultimo si appalesa censurabile sotto diversi profili.

Considerato che censure e domande avversarie appaiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, presso la quale si elegge domicilio, si costituisca nel procedimento come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

di autorizzare la Città di Torino, in persona della Sindaca, a costituirsi, a mezzo dell'Avvocatura Comunale (presso la quale elegge domicilio), nel giudizio in premessa descritto, promosso avanti il Tribunale Civile di Torino dal sig. *omissis* e dalla società Snaitech S.p.A., per resistere alle domande avversarie e per la chiamata in causa di terzo ed eventuale domanda riconvenzionale, dando mandato alla Sindaca, o chi per essa, affinché assuma al riguardo ogni provvedimento utile, necessario e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso. Con separato provvedimento si è provveduto a impegnare la relativa spesa.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE
Donatella Spinelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto